



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“L. da VINCI – G.R. CARLI - S. de SANDRINELLI”
Sede Centrale: 34131 TRIESTE - via Paolo Veronese, 3
tel.: 040 309 210 – 040 313 565
fax: 040 312 472 sito <http://www.davincits.it>
e-mail: davincidesandrinellits@yahoo.it - tstd020001@istruzione.it
C.F.: 80020660322

CIRCOLARE DOCENTI N. 112

Trieste, 4 gennaio 2012

Ai Docenti
SEDE

OGGETTO: Alternanza scuola-lavoro – classi 4 O, 4 P, 4 Q, 5 O, 5 P e 5 Q Istituto “de Sandrinelli”.

Si ricorda che, secondo quanto stabilito dalla normativa ministeriale, le classi quarte e quinte in oggetto dovranno svolgere attività di Alternanza scuola-lavoro per un totale di **almeno 132 ore** nel biennio, ripartite tra parte teorica e parte pratica (stage). **Appartiene all'autonomia dei rispettivi Consigli di classe** la delibera relativa a quante ore dedicare all'una piuttosto che all'altra.

A titolo puramente indicativo, si possono dedicare in ciascuna annualità 6 ore ad incontri con gli esperti e le rimanenti 60 ore allo stage, in quanto si ritiene che questa distribuzione delle ore possa soddisfare le esigenze del settore aziendale di riferimento. Nelle classi quarte, le 132 ore potrebbero essere dedicate allo stage, in tutto o in parte, dopo la fine delle lezioni (ossia a giugno), in quanto è stato chiarito dalla normativa che la valutazione dello stage non concorre anno per anno allo scrutinio finale, **ma solo alla fine del biennio**.

Poiché la discussione di quanto sopra è prevista come punto all'O.d.G. nel verbale dei prossimi scrutini del I° quadrimestre, i Segretari verbalizzanti delle rispettive classi dovranno riportare a verbale la relativa delibera.

Si invitano quindi i docenti tutor degli stage, se non avessero già provveduto, a contattare le aziende del settore di riferimento per concordare i periodi di tirocinio.

Si coglie l'occasione per sottolineare che l'Alternanza scuola-lavoro fa parte del curriculum scolastico, per cui si tratta di un'attività **obbligatoria** che l'Istituto **deve** organizzare, pur con i limiti e l'autonomia sopra ricordati.

Va da sé che le ore dedicate all'Alternanza scuola-lavoro, come altre ore di attività quando autorizzata dall'Istituto (uscite di orientamento presso l'Università, conferenze ed incontri con esperti, Fiera delle Professioni, ecc.), **non vanno considerate nel computo previsto dalla normativa per la frequenza minima del 75% delle lezioni**, in quanto attività didattiche alternative alle lezioni e comunque previste dal P.O.F.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Egle BRANCIA)